



CITTA DI VITERBO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011 e s.m.i.)

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Istituzione presupposto dell'imposta

Art. 3 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

Art. 4 - Misura dell'imposta

Art. 5 - Esenzioni/riduzioni

Art. 6 - Versamento dell'imposta e obblighi dei responsabili del pagamento

Art. 7 - Informazione all'utenza

Art. 8 - Controllo e accertamento dell'imposta

Art. 9 - Sanzioni amministrative

Art. 10 - Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

Art. 11 - Rimborsi

Art. 12 - Contenzioso

Art. 13 - Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

Versione approvata dal Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. del
(Istituzione dell'Imposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 dell'1/8/2014, successivamente modificata con deliberazioni C.C. n. 21 del 30/3/2017 con effetti dall'1/5/2017, C.C. n. 136 del 27/12/2018, C.C. n. 6 del 30/1/2020 e C.C. n. 37 del 7/5/2020)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/3/2011. Il presente atto definisce le modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno, a partire dall'anno 2015, il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle attività ricettive e dei soggetti che incassano i canoni o i corrispettivi e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ART. 2 - ISTITUZIONE PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Viterbo, per il turismo e a sostegno delle strutture ricettive, per interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva e negli alloggi per uso turistico, ubicati nel territorio del Comune di Viterbo, come individuati dalla normativa regionale in materia di turismo, turismo rurale e agriturismo, nonché negli altri immobili destinati alla locazione breve di cui all'art.4 del D.L. n.50/2017 convertito con modificazioni con legge 21/6/2017 n.96
3. A partire dal Bilancio 2015, la destinazione del gettito dell'imposta è definita mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale da approvare prima della definizione del Bilancio di previsione.

ART. 3 - SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. L'imposta è dovuta, inderogabilmente entro il momento della partenza, dai soggetti, non residenti nel Comune di Viterbo (soggetti passivi), che pernottano nelle strutture di cui al precedente art. 2).
2. Il soggetto passivo ha l'obbligo di corrispondere l'importo dovuto a titolo di Imposta di Soggiorno ai gestori delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere agriturismo-ricettive, campeggi e degli alloggi per uso turistico, soggetti questi responsabili della riscossione e del riversamento delle somme (responsabili degli obblighi tributari) nonché aventi titolo di rivalsa sui soggetti passivi inadempienti.
3. Ai sensi del comma 5-ter dell'art.4 del D.L. N.50/2017, come modificato dal D.L. N.34 del 19/5/2020, convertito in L. n.77/2020 i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone o corrispettivo dovuto per le locazioni brevi, inclusi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione annuale nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale. I soggetti di cui sopra sono tenuti a versare e a rendicontare al Comune di Viterbo il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente, sono tenuti a versare l'imposta in qualità di responsabili del pagamento e debitori dell'obbligazione.

ART. 4 - MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2. lett. f) del TUOEL, da un minimo di € 1,00 ad un massimo di € 3,50 per persona/pernottamento, per un massimo di 7 pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'avvenuta corresponsione dell'Imposta di Soggiorno per pernottamenti precedenti, purchè questi risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova strutture ricettiva.
2. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive comunque definite dalla normativa della Regione Lazio, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

3. Il Comune di Viterbo comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive le aliquote dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

ART. 5 - ESENZIONI/RIDUZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. i minor fino al compimento del sedicesimo anno di età
 - b. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private del territorio provinciale, per un massimo di due persone per paziente
 - c. i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital presso le strutture sanitarie pubbliche e private del territorio provinciale e le persone che li assistono, per un massimo di una persona per paziente.
 - d. gli studenti iscritti all'Università degli studi della Tuscia e ad altre Università che abbiano attivato sedi distaccate di corsi di laurea ubicati nel territorio comunale.
 - e. persone con disabilità fisica, sensoriale e cognitiva.
 - f. un autista di pullman e una guida turistica di accompagnamento di gruppi non inferiori a 20 partecipanti
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma b) e c) ed e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/20000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente, secondo la normativa D.Lgs 196/2013.
3. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma 1 lett. d) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una attestazione che dimostri l'iscrizione del soggetto all'anno accademico in corso.
4. Con la deliberazione annuale di fissazione della misura della tariffa la Giunta Comunale decide anche in ordine alla riduzione, fino a un massimo del 50% dell'imposta, per tutti i partecipanti ai gruppi turistici organizzati composti da almeno 20 partecipanti". Ai fini della presente riduzione, per "gruppo organizzato" si intende un gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva e si sposti mediante bus turistico dedicato. La riduzione sarà applicata a seguito di presentazione da parte dell'accompagnatore/rappresentante dell'organizzazione, di apposita dichiarazione tramite il modello predisposto dagli Uffici comunali, che dovrà essere conservato dalla struttura per le eventuali verifiche da parte degli organi di controllo competenti.

ART. 6 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA E OBBLIGHI DEI RESPONSABILI DEL PAGAMENTO

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta ai responsabili del pagamento che rilasciano quietanza delle somme riscosse.
2. I soggetti gestori delle strutture, inclusi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici sono tenuti al versamento delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Viterbo secondo le seguenti scadenze:

- entro il 16 maggio per i soggiorni relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile;
- entro il 16 settembre per i soggiorni relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto;
- entro il 16 gennaio per i soggiorni relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre, e dicembre.

A partire dall'anno 2023, a seguito delle modifiche di legge intervenute con il D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020 e l'approvazione del D.M. 29/4/2022 del Ministero dell'Economia e Finanze, le scadenze di cui sopra sono modificate come segue:

- entro il 16 aprile per i soggiorni relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo
- entro il 16 luglio per i soggiorni relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno
- entro il 16 ottobre per i soggiorni relativi ai mesi di luglio, agosto settembre
- entro il 16 gennaio per i soggiorni relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre.

I termini per i versamenti di cui sopra rappresentano le scadenze ai fini dell'adempimento per il calcolo delle somme dovute per ravvedimento operoso da parte dei gestori della struttura o dell'applicazione da parte del Comune della sanzione per omesso o ritardato versamento, come specificato nell'art. 9 del presente regolamento

3. Il gestore della struttura ha l'obbligo di presentare le comunicazioni periodiche nei termini di cui sopra, obbligatoriamente in via telematica utilizzando il software messo a disposizione dal Comune gratuitamente, contenente il numero delle presenze caricate quotidianamente tramite il software, il periodo di permanenza, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle esenzioni/riduzioni di cui all'art. 5, l'imposta totale incassata e gli estremi del versamento effettuato.
4. Il versamento dell'imposta al Comune di Viterbo deve avvenire tramite il Nodo dei Pagamenti PAGOPA o altre forme di pagamento che potranno essere attivate dall'Amministrazione nel rispetto della normativa vigente. L'attivazione di tali modalità verrà comunicata tramite il Portale e la pagina web dell'Ente.
5. La Giunta Comunale può, con propria motivata deliberazione, in relazione a particolari esigenze tecniche e/o gestionali, differire il termine degli adempimenti previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo.
6. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cliente/turista il soggetto gestore della struttura ricettiva è tenuto a versare l'imposta al Comune in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria verso l'Ente con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
7. il soggetto gestore della struttura è tenuto inoltre ad osservare i seguenti obblighi:
 - a) essere accreditato al sistema informatico comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune tramite il proprio SPID personale o delegando altro soggetto dotato di SPID, il cui nominativo deve essere comunicato preventivamente all'Ente, pur rimanendo in capo al titolare della struttura la responsabilità del pagamento dell'Imposta, della presentazione delle dichiarazioni/comunicazioni nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
 - b) il soggetto gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi
 - c) il gestore della struttura ricettiva è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 7 - INFORMAZIONE ALL'UTENZA

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Viterbo sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni/riduzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il Comune di Viterbo è tenuto a comunicare, in proprio, tramite il sito web istituzionale e con gli altri mezzi ritenuti opportuni e per il tramite dell'Ufficio Turistico Comunale, la presenza, l'entità e le esenzioni/riduzioni dell'Imposta di Soggiorno ai fini di fornire una informazione completa a tour operators, agenzie e turisti occasionali

ART. 8 - CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni e della dichiarazione annuale di cui al precedente art. 6.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dall'art.1 della legge 160/2019 c.792 in materia di accertamento esecutivo.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.
5. Ai fini dei controlli sul corretto adempimento si assumono a riferimento anche le informazioni risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109 c.3 del TULPS n. 773/1931 trasmesse ai comuni ai sensi dell'art.13 quater c.2 del D.L. 34/2019 convertito con modificazioni in L. 28/6/2019 n.58 .
6. Il Comune concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento approvato con deliberazione del C.C. n.96 del 24/09/2020.

ART. 9 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le violazioni alle disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno sono punite con le sanzioni amministrative tributarie previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 D.Lgs. 471/1997 pari al 30% dell'importo del non versato. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì, le disposizioni previste dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*). Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n.472/97 la sanzione è ridotta con le misure previste dal medesimo articolo, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
6. Per le altre violazioni agli obblighi previsti dal presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs 267/2000.

ART. 10 - RISCOSSIONE FORZATA O A MEZZO RUOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI AL COMUNE

1. Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente in materia.

ART. 11 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si procede al rimborso delle somme per importi pari o inferiori a € 20,00.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, su autorizzazione esplicita dell'ufficio competente.

3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o compensazione, il gestore deve trasmettere la documentazione fiscale da cui emerge l'erroneo riversamento delle somme all'Ente
4. Sulle somme incassate dal gestore e non versate all'Ente entro i termini previsti dall'art. 6 si applicano gli interessi in misura annua calcolati al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile.

ART. 12 - CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di "Agente contabile" i gestori delle strutture ricettive continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno.
2. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il conto reso su "Modello 21", estraibile dal programma telematico di gestione dell'imposta medesima, esclusivamente tramite PEC.
3. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti entro i termini di cui all'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Ai sensi dell'art.13 c.15 quater del D.L. 201/2011 il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della Deliberazione di approvazione del presente Regolamento sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.